

. 2309 **Portatore di handicap: tutela in condominio**

La Legge per Tutti del 12/10/2021

3. Ascensore e deroga alle norme urbanistiche

Secondo il Tar Lombardia [2], è legittimo l'ascensore esterno all'edificio molto vicino alle finestre degli appartamenti. E ciò perché le opere che eliminano le barriere architettoniche ben possono essere costruite in deroga ai regolamenti e agli atti di normazione primaria. Dunque, anche l'articolo 9 del decreto ministeriale 1444/68 prescrive la «distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate». Il tutto grazie alla sentenza della Corte costituzionale [3] che ha indicato i problemi dei diversamente abili come «nodi dell'intera collettività».

Ed è sempre il Tar Lombardia [4] a dire che il Comune deve dare al disabile il permesso di costruire per l'ascensore anche in deroga al regolamento edilizio.

Sempre nell'ottica di tutelare i disabili, secondo la Cassazione [5], è ben possibile che la realizzazione dell'ascensore per il disabile arrivi a ridurre i gradini e i pianerottoli se le scale restano comunque utilizzabili. La minore accessibilità di alcune porzioni delle parti comuni non rende, infatti, l'innovazione lesiva del divieto stabilito dalla legge.

